



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore DE ECCHER**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 2011**

Disposizioni in materia di sostegno delle associazioni  
combattentistiche e d'arma

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge mira alla valorizzazione formale e sostanziale del ruolo delle associazioni combattentistiche, d'arma e assimilate, che rappresentano, in maniera inequivocabile, una risorsa morale e funzionale di fatto quasi ignorata in un contesto generale di diffusa incertezza e di crescente disgregazione sociale.

Appare di tutta evidenza come il senso di appartenenza, nell'ordine ad una famiglia, ad una comunità locale, ad un corpo sociale e ad una Patria, con conseguenti vincoli e legami sicuri, stabili e partecipati, si trovi a costituire un riferimento che merita non solo di essere riconosciuto e condiviso, ma anche «coltivato» nell'interesse delle nuove generazioni e della società intera nel suo complesso.

Il contributo, che in questa direzione possono fornire le associazioni combattentistiche, d'arma e assimilate, depositarie prime del patrimonio di storia, passato, tradizioni e cultura che solo ci definisce, ci giustifica e ci legittima come popolo, richiede un esplicito e convinto riconoscimento ed un'attenzione in grado di raccogliere positivamente tutti i potenziali benefici.

Certo, operare per l'affermazione dei principi tradizionali in un fase come quella attuale, che è caratterizzata da processi artificiali ed indotti di omologazione e livellamento, con un progressivo abbandono degli insegnamenti e dei modelli, anche comportamentali, che sono stati trasmessi nel tempo, per secoli, senza soluzione di continuità, generazione dopo generazione, di padre in figlio, risulta tutt'altro che semplice pur se, per chi ha a cuore l'avvenire e la sorte dei propri cari, non esistono oggettivamente alternative.

L'indipendenza e l'autonomia, requisiti fondamentali per qualsiasi comunità, sono sicuramente collegate, in rapporto di proporzionalità diretta, con la forza e la profondità delle radici culturali e quanto dalle stesse direttamente o indirettamente deriva, al punto che un'azione di recupero della propria identità diventa automaticamente una vera e propria battaglia di libertà.

Su questo piano meritano apprezzamento le parole degli ultimi Presidenti della Repubblica, con i continui richiami al senso dello Stato e della Nazione; un monito autorevole per la ricostruzione, nell'interesse di tutti, di un concreto e solidale tessuto sociale che si può strutturare in modo organico e progressivo solo partendo dal riconoscimento di una Patria comune, intesa come terra dei padri, luogo di sintesi e di arrivo di un percorso vissuto congiuntamente e di una storia che, al di là di ogni giudizio particolare, ci appartiene e ci caratterizza nella sua interezza e complessità.

Non è un caso che ancora oggi tutte le inchieste ed i sondaggi, spesso con l'evidente imbarazzo dei commentatori, registrino in modo univoco una posizione di vertice, sul piano del gradimento e della fiducia, delle Forze armate italiane; un'istituzione che riesce evidentemente a mantenere integra la propria credibilità e a fornire un chiaro riferimento ideale nel quadro, spesso negativo e deludente, che contraddistingue invece altri apparati dello Stato.

Nel dettaglio del presente disegno di legge, con l'articolo 1 viene riconosciuto il ruolo etico, sociale, culturale ed educativo delle associazioni combattentistiche e d'arma e si prevede, inoltre, la possibilità che le professionalità che ivi operano possano collabo-

rare alle attività di sicurezza e di controllo del territorio.

L'articolo 2 elenca, al comma 1, le iniziative promosse ed organizzate dalle associazioni, tra le quali assume importanza la diffusione della cultura della legalità e della sicurezza.

Il comma 2 prevede che lo Stato assegni delle sedi idonee allo svolgimento delle attività delle associazioni.

L'articolo 3 stabilisce che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

emana direttive affinché nelle scuole vengano promosse iniziative che prevedono la partecipazione di rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'arma.

L'articolo 4 istituisce, presso il Ministero della difesa, un Fondo per le associazioni combattentistiche, le cui risorse sono amministrate dall'Associazione nazionale combattenti e reduci.

L'articolo 5, infine, reca una norma di copertura finanziaria.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Lo Stato riconosce il ruolo etico, sociale, culturale ed educativo delle associazioni combattentistiche, d'arma e assimilate, in considerazione del prezioso patrimonio di valori, di cultura, di tradizioni e di storia che esse rappresentano.

2. Lo Stato si adopera, altresì, per un proficuo utilizzo delle professionalità presenti nell'ambito delle associazioni di cui al comma 1, ai fini di una collaborazione nei programmi di sicurezza e di controllo del territorio.

### Art. 2.

1. Ai fini della presente legge, le associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, promuovono ed organizzano le seguenti iniziative:

*a)* effettuazione di raduni nazionali, regionali, provinciali e locali;

*b)* organizzazione di cerimonie, manifestazioni, mostre e convegni allo scopo di celebrare momenti e date salienti della storia delle Forze armate e della Patria;

*c)* diffusione della cultura della legalità e della sicurezza.

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, lo Stato assegna alle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, anche attraverso accordi stipulati con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sedi idonee.

## Art. 3.

1. Al fine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca impartisce le opportune direttive affinché le scuole pubbliche e private, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere incontri, conferenze, mostre e dibattiti, con la partecipazione di rappresentanti qualificati delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1.

## Art. 4.

1. Ai fini del mantenimento delle sedi assegnate e dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, è istituito, presso il Ministero della difesa, un Fondo per le associazioni di cui all'articolo 1, comma 1.

2. L'Associazione nazionale combattenti e reduci amministra le risorse del Fondo di cui al comma 1 assicurando un'equa distribuzione tra le associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, tenendo conto delle rispettive articolazioni regionali, provinciali e locali.

3. All'Associazione di cui al comma 2 spetta, altresì, la rendicontazione complessiva delle risorse assegnate.

## Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.



